



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Venezia, 11 luglio 2014

Protocollo: 22822/RU

Rif.: Vs

Allegati:

All'Area Verifiche e Controlli – Antifrode
– Sede –
(e-mail)

All'Area Gestione Tributi
– Sede –
(e-mail)

Alle SS.OO.TT.:
Marittima – Portogruaro – Chioggia
– Loro Sedi –
(e-mail)

A tutti gli Operatori del settore ubicati nella
provincia di Venezia
– Loro Sedi –

e, per conoscenza,
All'Agencia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli
Venezia Giulia
Via Rampa Cavalcavia 16/18
30172 Mestre (VE)
(e-mail)

A tutte le altre Aree dell'Ufficio delle Dogane
di Venezia
– Sede –
(e-mail)

Alle SS.OO.TT.:
Aeroporto "M. Polo" di Tessera – Interporto
– Loro Sedi –
(e-mail)

OGGETTO: Rilascio T2L per unità da diporto.

Continuano a pervenire presso lo scrivente numerose richieste di informazioni in merito al rilascio della prova della posizione comunitaria per le unità da diporto che circolano nelle acque comunitarie, ed in particolare per quelle che già si trovano o si devono recare nelle acque territoriali della Croazia.

A tal proposito si precisa che, tenuto conto della rilevante portata della questione in esame, che interessa parecchi Uffici delle Dogane, la vicenda è stata già oggetto di segnalazione da parte della locale Direzione Interregionale ai competenti organi centrali dell'Agenzia, per la necessaria uniformità di comportamento.

Nell'attesa che pervengano eventuali disposizioni in proposito da parte della Centrale Amministrazione, si impartiscono, in via provvisoria, le seguenti istruzioni operative, anche al fine di uniformare il *modus operandi* delle diverse Sezioni Territoriali dipendenti da questo Ufficio.

Le richieste in argomento si riferiscono a due diverse fattispecie:

1. Unità da diporto che alla data del 1° luglio 2013 (data di adesione alla UE) si trovavano già in Croazia in regime di ammissione temporanea.

Si fa rinvio, per una più ampia disamina delle diverse casistiche che si possono presentare in proposito, al documento TAXUD/A2/SPE/2013/058, diramato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 11/D del 25 giugno 2013.

Ad ogni buon conto, si conferma che è necessario chiudere il regime di ammissione temporanea con la presentazione, presso le Autorità Doganali Croate, di una dichiarazione di immissione in libera pratica, oppure con la riesportazione dell'imbarcazione verso paesi terzi, ovvero con il trasferimento dell'imbarcazione stessa, in regime di transito esterno (T1), verso un altro stato membro dell'UE.

Nell'eventualità che il soggetto interessato intenda mantenere l'unità da diporto in Croazia, e quindi dichiararla per la libera circolazione in quel Paese membro dell'UE, può richiedere il rilascio di un documento T2L che, in presenza delle condizioni di cui al successivo punto 3, sarà emesso presso codeste articolazioni secondo la procedura del rilascio "*a posteriori*" prevista dall'art. 314 *ter* del Regolamento Ce n. 2454/93.

2. Unità da diporto che giungono in Croazia dopo il 1° luglio 2013: anche in tale eventualità è prevista la presentazione di idoneo documento comprovante che l'imbarcazione si trova in posizione comunitaria.

3. Rilascio del documento T2L

- a) La richiesta di rilascio può essere presentata direttamente dall'interessato, purché il documento T2L predisposto sia completo e corretto, ovvero tramite uno spedizioniere doganale o casa di spedizioni.
- b) A fronte dell'esibizione di una fattura nazionale o comunitaria, comprensiva di IVA, il T2L verrà rilasciato senza alcun ulteriore accertamento documentale, se non quello relativo alla corrispondenza dei dati contenuti nella fattura con quelli riportati nel T2L stesso.
- c) In assenza della fattura, va operata una distinzione tra imbarcazioni e natanti.

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la vigente normativa in materia (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) all'art. 3 così definisce le due diverse tipologie di unità da diporto:

- **imbarcazione da diporto:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- **natante da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate sopra richiamate.

4. Per le **sole imbarcazioni da diporto**, così come sopra individuate, vige l'obbligo dell'iscrizione negli appositi Registri tenuti dalle Capitanerie di Porto e/o dagli Uffici Circondariali Marittimi.

Le vigenti disposizioni in materia sopra richiamate e le procedure adottate dalle Capitanerie di Porto inducono a ritenere che per l'iscrizione delle citate imbarcazioni nei predetti registri siano posti in essere gli adempimenti necessari per assicurarne la posizione comunitaria.

Pertanto, in presenza di "*Licenza di navigazione*" rilasciata a seguito di iscrizione nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto, il documento T2L richiesto potrà essere rilasciato senza ulteriore prova documentale, se non quella relativa alla corrispondenza dei dati contenuti nel libretto con quelli riportati nel T2L stesso.

A corredo della richiesta in argomento, ai soli fini delle eventuali verifiche di competenza di questo Ufficio, l'interessato avrà cura di produrre altresì una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, attestante l'avvenuto assolvimento, ovvero l'assenza, di tutti gli obblighi di carattere fiscale connessi al possesso dell'imbarcazione in argomento.

5. Per quanto si riferisce, invece, ai **natanti da diporto non accompagnati da Licenza di navigazione**, la parte dovrà produrre idonea documentazione comprovante la posizione comunitaria del natante stesso. Resta ovviamente ferma, a tal proposito, la validità probatoria di una fattura nazionale o comunitaria di acquisto con IVA, o di una dichiarazione doganale di importazione a nome dell'attuale proprietario o di proprietari precedenti.

Parimenti, potrà essere ritenuta valida copia di "*estratto dal R.I.D.*", rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto, attestante che il natante in esame, di dimensioni ricomprese tra 7,5 metri e 10 metri, risultava iscritto nei Registri prima della data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, che ha elevato la definizione di imbarcazione da diporto, con conseguente obbligo di iscrizione, alle sole unità di lunghezza superiore ai 10 metri (la precedente normativa fissava il limite a 7,5 metri).

A corredo della richiesta in argomento, ai soli fini delle eventuali verifiche di competenza di questo Ufficio, l'interessato avrà cura di produrre altresì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, attestante:


- a. l'avvenuto assolvimento, ovvero l'assenza, di tutti gli obblighi di carattere fiscale connessi al possesso dell'imbarcazione in argomento;
- b. l'eventuale sussistenza di stati e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, ed accertabili da parte dell'Amministrazione Doganale, che possano contribuire a provare la posizione comunitaria del natante.

Ai fini del rilascio del documento in argomento, avuto riguardo anche all'eventuale necessità di effettuare una verifica circa l'effettiva presenza nella provincia di Venezia dell'imbarcazione e le caratteristiche della stessa, restano ovviamente ferme le competenze territoriali attribuite a ciascuna di codeste

articolazioni dipendenti, tenuto conto del luogo di abituale ricovero (darsena, cantiere nautico, ecc.) del natante interessato.

Eventuali difficoltà saranno prontamente rappresentate allo scrivente.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Ing. Nicola Altamura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicola Altamura', written over the printed name. The signature is stylized and cursive.

